



# CONSIGLIO NOTARILE DI MANTOVA

## **PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING** ai sensi del D.Lgs. 24/2023

### **INDICE**

- 1. PREMESSA**
- 2. DEFINIZIONI**
- 3. IL RUOLO E LE COMPETENZE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**
- 4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE**
- 5. SOGGETTI CHE POSSONO SEGNALARE**
- 6. SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING MEDIANTE CANALI INTERNI**
- 7. SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING MEDIANTE CANALI ESTERNI**
  - 7.1 PIATTAFORMA INFORMATICA DELLA SEGNALAZIONE ESTERNA ACQUISITA DA ANAC**
  - 7.2 SEGNALAZIONE ORALE ACQUISITA DA ANAC**
  - 7.3 SEGNALAZIONE RACCOLTA TRAMITE “INCONTRO DIRETTO”**
- 8. DIVULGAZIONE PUBBLICA**
- 9. I CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE**
- 10. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE**
- 11. LE TUTELE PER IL SEGNALANTE**
- 12. ALTRI SOGGETTI TUTELATI**



## CONSIGLIO NOTARILE DI MANTOVA

- 13. LA RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER E LA PERDITA DELLE TUTELE**
- 14. APPARATO SANZIONATORIO**
  - 14.1 SANZIONI DISCIPLINARI**
  - 14.2 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE**
- 15. PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA E FORMAZIONE DEL PERSONALE**
- 16. REVISIONE E AGGIORNAMENTO**



# CONSIGLIO NOTARILE DI MANTOVA

## 1. PREMESSA

L'istituto giuridico del c.d. *Whistleblowing* è stato introdotto in Italia con la legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" il cui articolo 1, comma 51, ha inserito, nell'ambito delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche", l'art. 54-bis che prevede una specifica tutela del dipendente pubblico – c.d. *Whistleblower* - che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Il testo dell'art. 54-bis è stato modificato prima dal decreto-legge n. 90/2014 (con l'individuazione anche dell'ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni di *Whistleblowing*) e successivamente dalla legge n. 179/2017. Tra le modifiche di maggior rilievo apportate dalla legge si ricordano quelle sull' ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione dell'istituto, sulla valorizzazione del ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nella gestione delle segnalazioni, sul sistema generale di tutela e protezione del segnalante (garanzia di riservatezza sull'identità, protezione da eventuali misure ritorsive adottate dalle amministrazioni a causa della segnalazione) e, infine, sulla qualificazione della segnalazione effettuata dal *Whistleblower* come "giusta causa" di rivelazione di un segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico, o industriale o di violazione del dovere di lealtà e fedeltà.

Nella cornice normativa così sinteticamente descritta è intervenuta la Direttiva n.2019/1937 che ha introdotto, per tutti gli Stati membri, una disciplina per la protezione dei *Whistleblowers* (o "informatori" nella traduzione italiana del testo) all'interno dell'Unione, introducendo norme minime comuni di tutela al fine di dare uniformità a normative nazionali. La direttiva prevede una tutela per il *Whistleblower* senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato per favorire l'emersione di illeciti, commessi non solo all'interno dei c.d. soggetti del settore pubblico ma anche di imprese e aziende private operanti in svariati settori del mercato. Il provvedimento attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937, il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, - GU n.63 del 15 marzo 2023 - ha raccolto in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.



## CONSIGLIO NOTARILE DI MANTOVA

Ne è derivata una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del *Whistleblower*.

### 2. DEFINIZIONI

- 1) *Whistleblowing*: la procedura finalizzata a promuovere le segnalazioni concernenti il ragionevole e legittimo convincimento di condotte illecite o di irregolarità posta in essere da alcune tipologie di soggetti. Per il Consiglio Notarile di Mantova si tratta:

- Propri dipendenti;
- Collaboratori e consulenti.

Le segnalazioni possono:

- Riferirsi sia a fatti o a condotte illecite o irregolari già verificatasi o percepite;
- Riguardare attività illecite che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti;

- 2) *Whistleblower*: è il soggetto che segnala agli organi legittimati ad intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico;

- 3) *Tutela del whistleblower*: la garanzia in termini di tutela e protezione che prevede nei confronti dell'autore della segnalazione:

- La riservatezza dei relativi dati personali;
- Il divieto di forme di discriminazioni conseguenti all'avvenuta segnalazione dell'illecito;

- 4) *Segnalazione interna*: l'atto con cui un lavoratore (dipendente, collaboratore, fornitore) riporta violazioni, illeciti o condotte improprie rilevate sul luogo di lavoro direttamente alla propria organizzazione, attraverso canali sicuri e riservati. È il canale prioritario volto a tutelare l'integrità dell'ente e la riservatezza del segnalante;

- 5) *Segnalazione esterna*: comunicazione di illeciti, violazioni o comportamenti scorretti appresi in contesto lavorativo, inoltrata direttamente a soggetti esterni all'organizzazione, principalmente l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), autorità giudiziarie o enti competenti. È utilizzata quando non esiste un canale interno, la segnalazione interna non ha avuto seguito o si temono ritorsioni;

- 6) *Divulgazione pubblica*: rendere note informazioni su violazione, illeciti o atti dannosi appresi in contesto lavorativo, attraverso la stampa, mezzi elettronici o diffusione di massa. È un canale sussidiario, tutelato solo in casi specifici come pericoli imminenti, fallimento dei canali interni/esterni o rischio di ritorsioni;



## CONSIGLIO NOTARILE DI MANTOVA

- 7) *Ritorsione*: qualsiasi comportamento, atto od omissione — anche solo tentato o minacciato — posto in essere nel contesto lavorativo a causa di una segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, che provoca o può provocare al segnalante un danno ingiusto, direttamente o inviato;
- 8) *Violazione*: la segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica di informazioni su comportamenti illeciti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di un ente, sia pubblico che privato;
- 9) *Facilitatore*: è definito come una persona fisica che assiste una persona segnalante (whistleblower) nel processo di segnalazione, operando all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- 10) *Persona segnalante ( o informatore)*: persona fisica che effettua una segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- 11) *Persona coinvolta*: persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- 12) *Riscontro*: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

### 3. IL RUOLO E LE COMPETENZE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il soggetto competente a conoscere eventuali fatti illeciti, al fine di predisporre di conseguenza le misure volte a rafforzare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito RPCT).

L' RPCT è il soggetto legittimato a:

- Prendere in carico la segnalazione curando la protocollazione in modalità riservata e svolgendo una prima attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute con specifico riguardo alla gestione delle segnalazioni all'interno dell'organizzazione (canale interno). I termini procedurali per l'esame preliminare della segnalazione sono di 15 giorni lavorativi. Tale presa in carico prevede la



## CONSIGLIO NOTARILE DI MANTOVA

legittimazione, da parte dell' RPCT, a trattare i dati personali del segnalante ed, eventualmente, a conoscerne l'identità;

- Richiedere ulteriori integrativi al whistleblower attraverso i canali di segnalazione previsti nella presente procedura, o alternativamente, qualora il segnalante acconsenta, anche di persona;
- Avviare l'istruttoria interna sui fatti e/o condotte che sono state segnalate una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione; l' RPCT, compie una prima ed imparziale deliberazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione avvalendosi, nel caso lo ritenesse necessario, di un dialogo con il segnalante chiedendo chiarimenti, informazioni o eventuale ulteriore documentazione sempre attraverso l'utilizzo dei canali indicati. L' RPCT, può inoltre, coinvolgere terze persone tramite audizioni o altre richieste avendo attenzione e cura a non compromettere la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Al termine dell'attività istruttoria l' RPCT può:

- Disporre l'archiviazione, con adeguata motivazione, della segnalazione nel caso in cui ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione;
- Rivolgersi agli organi preposti per competenza qualora ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione.

Il termine per la definizione dell'istruttoria è di 60 giorni che decorrono dalla data di avvio della stessa; in caso di necessità l'organo di indirizzo può autorizzare il RPCT ad estendere i predetti termini fornendo adeguata motivazione.

- Tenere traccia dell'attività svolta e fornisce eventuali informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'attività istruttoria;
- Utilizzare il contenuto delle segnalazioni per identificare le aree critiche dell'Ente e predisporre eventuali misure necessarie per rafforzare il sistema di prevenzione della corruzione nell'ambito in cui è emerso il fatto segnalato;
- Rendicontare all'Ente del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento nella Relazione annuale garantendo, in ogni fase, la riservatezza dell'identità del segnalante;

Nel caso in cui l' RPCT ravvisi una personale situazione di conflitto di interessi anche solo potenziale nella fattispecie oggetto della segnalazione, deve immediatamente astenersi dal prosieguo della stessa; parimenti nell'ipotesi di segnalazioni in cui il contenuto evinca che i fatti si riferiscono direttamente alla sua persona.



## CONSIGLIO NOTARILE DI MANTOVA

In presenza di eventuali tali situazioni al RPCT subentra un sostituto precedentemente nominato; tale soggetto è tenuto agli stessi vincoli di riservatezza del RPCT.

#### **4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE** (art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2023 n.24)

Il *Whistleblower* può segnalare al Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT) le violazioni di disposizioni normative regionali, nazionali ed europee, intese come comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione, ivi inclusi episodi di molestia, violenza o discriminazione, di cui sia stato vittima o di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo. La segnalazione deve riguardare una delle seguenti circostanze:

- violazioni già commesse;
- violazioni che potrebbero verificarsi in futuro;
- fondato sospetto che sia stata commessa o che possa essere commessa una violazione;
- condotte volte ad occultare tali violazioni;

La segnalazione deve essere corredata da una descrizione della violazione e supportata da idonea documentazione o da informazioni concrete, precise e concordanti che consentano lo svolgimento delle verifiche istruttorie da parte del RPCT. Il canale di segnalazione *Whistleblowing* non è utilizzabile per le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con l'Amministrazione o con le figure gerarchicamente sovraordinate. Non è inoltre ammessa la segnalazione al RPCT di questioni attinenti ad altri enti.

Non sono inoltre ammesse segnalazioni relative agli iscritti nell'albo o nell'elenco speciale riferite alla deontologia professionale.



## CONSIGLIO NOTARILE DI MANTOVA

### **5. SOGGETTI CHE POSSONO SEGNALARE** (art. 3 del D.Lgs. 10 marzo 2023 n.24)

Possono segnalare tramite il canale *Whistleblowing* i dipendenti del Collegio Notarile Distrettuale di Mantova, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti anche se a titolo gratuito che prestano la propria attività presso il Collegio. Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione dal RPCT solo se adeguatamente circostanziate, in maniera tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. Il segnalante anonimo non beneficia di alcuna tutela in caso di ritorsioni. La segnalazione può essere effettuata:

- in pendenza del rapporto giuridico con il Collegio Notarile Distrettuale;
- prima dell'inizio del rapporto giuridico (ad esempio, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante la fase di selezione o precontrattuale);
- durante il periodo di prova;
- successivamente alla cessazione sempre che si tratti di informazioni relative al periodo precedente allo scioglimento del rapporto giuridico.

### **6. SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING MEDIANTE CANALI INTERNI** (art. 4 del D.Lgs. 10 marzo 2023 n.24)

L'Ente mette a disposizione canali per l'invio di segnalazioni interne idonee a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Per inviare la segnalazione RPCT del Consiglio Notarile Distrettuale di Mantova è possibile utilizzare le seguenti modalità:

- Trasmissione a mano o tramite servizio postale: trasmissione tramite servizio postale o consegna a mano in plico chiuso con doppia busta e sigillato all'attenzione del RPCT del Consiglio Notarile Distrettuale di Mantova via San Francesco da Paola n.3, 46100 Mantova specificando nella busta la dicitura RISERVATA PERSONALE e avendo cura di NON indicare i propri dati personali sul plico esterno, possibilmente utilizzando il modulo allegato alla presente procedura. È necessario che vi sia una prima busta contenente i dati identificativi della persona segnalante; la seconda, con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in



## CONSIGLIO NOTARILE DI MANTOVA

una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" indirizzata al gestore della segnalazione. Alla ricezione della busta di segnalazione sarà cura della Segreteria rendere noto all' RTCP il ricevimento della segnalazione il quale procederà alla protocollazione e successivamente ad analizzare la segnalazione pervenuta secondo le modalità e le tempistiche dell'istruttoria indicate nel Cap. 10 della presente procedura;

- Trasmissione attraverso il canale di segnalazione attivato dal Consiglio Notarile al seguente link: <https://consiglionoriledimantova.whistleblowing.it/>; attraverso tale link sarà possibile per il segnalante accedere alla piattaforma WhistleblowingPA dove, attraverso un'interfaccia digitale è possibile inoltrare la segnalazione seguendo le indicazioni della piattaforma stessa; nel caso di difficoltà di compilazione, la piattaforma garantisce assistenza tecnica e supporto operativo al segnalante. Una volta completata la segnalazione attraverso la piattaforma, la segnalazione verrà inoltrata all'Ente;
- Segnalazione verbale al RPCT: nel caso il segnalante preferisca riferire verbalmente i fatti al RPCT questi provvederà personalmente, con la massima discrezione, a identificare il segnalante e riportare per iscritto il contenuto della segnalazione. Nel caso di segnalazione orale è possibile prendere appuntamento con il RTCP o via mail all'indirizzo [consigliomantova@notariato.it](mailto:consigliomantova@notariato.it) oppure contattando la Segreteria al numero 0376/325571.

L'Ente prende in considerazione anche segnalazioni anonime ove queste si presentino adeguatamente circostanziate cioè siano tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es: prove documentali, indicazione di nominativi o qualifiche particolari ecc).

Al segnalante sono garantite le tutele previste dalla procedura richiamata sia in termini di riservatezza sia di divieto di ritorsioni.



## CONSIGLIO NOTARILE DI MANTOVA

### **7. SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING MEDIANTE CANALI ESTERNI**

Il decreto legislativo n. 24/2023 prevede la possibilità di effettuare una segnalazione esterna all'Anac, quale autorità competente ad attivare e gestire detto canale, che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. L'utilizzo del canale esterno, da parte della persona segnalante, può essere utilizzato nei seguenti casi:

- Il canale interno, pur essendo obbligatorio, non è attivo o nel caso non sia conforme a quanto previsto dal decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne;
- Il segnalante ha già provveduto ad una segnalazione interna ma la stessa non abbia avuto seguito da parte del responsabile designato;
- Il segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o quando vi sia fondamento di probabili ritorsioni;
- La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

#### **7.1 Piattaforma informatica della segnalazione esterna acquisita da ANAC**

ANAC mette a disposizione sul proprio sito internet al link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> una piattaforma informatica sia per le segnalazioni di violazioni sia per le comunicazioni di ritorsioni attraverso un protocollo di crittografia che garantisce sicurezza al processo di segnalazione. ANAC prevede inoltre, al fine di garantire la massima sicurezza del segnalante la figura del "custode di identità". L'identità del segnalante non è nota al custode che, quindi, non è coinvolto nel trattamento dei dati personali presenti nella segnalazione.



## CONSIGLIO NOTARILE DI MANTOVA

### **7.2 Segnalazione orale acquisita da ANAC**

ANAC ha predisposto un servizio telefonico con operatore che consente l'acquisizione delle segnalazioni orali.

### **7.3 Segnalazione raccolta tramite “incontro diretto”**

Le segnalazioni vengono raccolte nell'ambito di incontri diretti tramite un operatore che inserisce la segnalazione nella piattaforma informatica analogamente a quanto previsto per le segnalazioni orali descritte nel paragrafo 7.2.

## **8. DIVULGAZIONE PUBBLICA**

Attraverso la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio a mezzo stampa o altri mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone.

Le garanzie previste dall'Ente per chi effettua una segnalazione sussistono anche qualora si effettui una divulgazione pubblica, nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:

- Il soggetto segnalante abbia preventivamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non abbia ricevuto riscontro entro termini ragionevoli;
- Il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- Il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto oppure nel caso in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.



## CONSIGLIO NOTARILE DI MANTOVA

### 9. I CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili qualora fondate su meri sospetti, “voci di corridoio”, circostanze generiche e fatti non verificabili.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e a gestire le segnalazioni.

È necessario, ai fini della gestione della segnalazione che:

- Le circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- La descrizione completa e dettagliata del fatto o del comportamento, anche omissivo, oggetto di segnalazione e delle modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;
- Le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- Le generalità, il ruolo ricoperto o altri elementi che possano consentire l'identificazione di colui/coloro che ha/hanno posto in essere il fatto o il comportamento segnalato;
- Le generalità, il ruolo ricoperto o altri elementi che possano consentire l'identificazione di altri soggetti che possano riferire sul fatto o comportamento segnalato;
- L'indicazione di ogni altra informazione e/o atto e/o documento comunque rappresentati o su qualsiasi supporto memorizzati, che risultino utili per verificare la fondatezza dei fatti che sono oggetto della segnalazione.
- I fatti oggetto di segnalazione sono stati appresi in prima persona o se sono stati riferiti al segnalante da soggetti terzi.

A garanzia della completezza si suggerisce di compilare attentamente la modulistica proposta.

Il segnalante deve indirizzare la segnalazione esclusivamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione utilizzando i canali indicati. Qualora il segnalante desideri essere ricontattato per conoscere l'andamento e/o esito della procedura dovrà aver cura



## CONSIGLIO NOTARILE DI MANTOVA

di indicare, nel modulo di segnalazione, oltre alle proprie generalità anche le modalità di contatto (e-mail, numero di telefono).

### 10. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

#### 10.1 Gestione del canale di segnalazione interno

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso uno dei canali indicati nella presente procedura. All'atto della ricezione di una segnalazione, indipendentemente dal canale utilizzato, l' RPCT provvederà ad attribuire un numero identificativo progressivo.

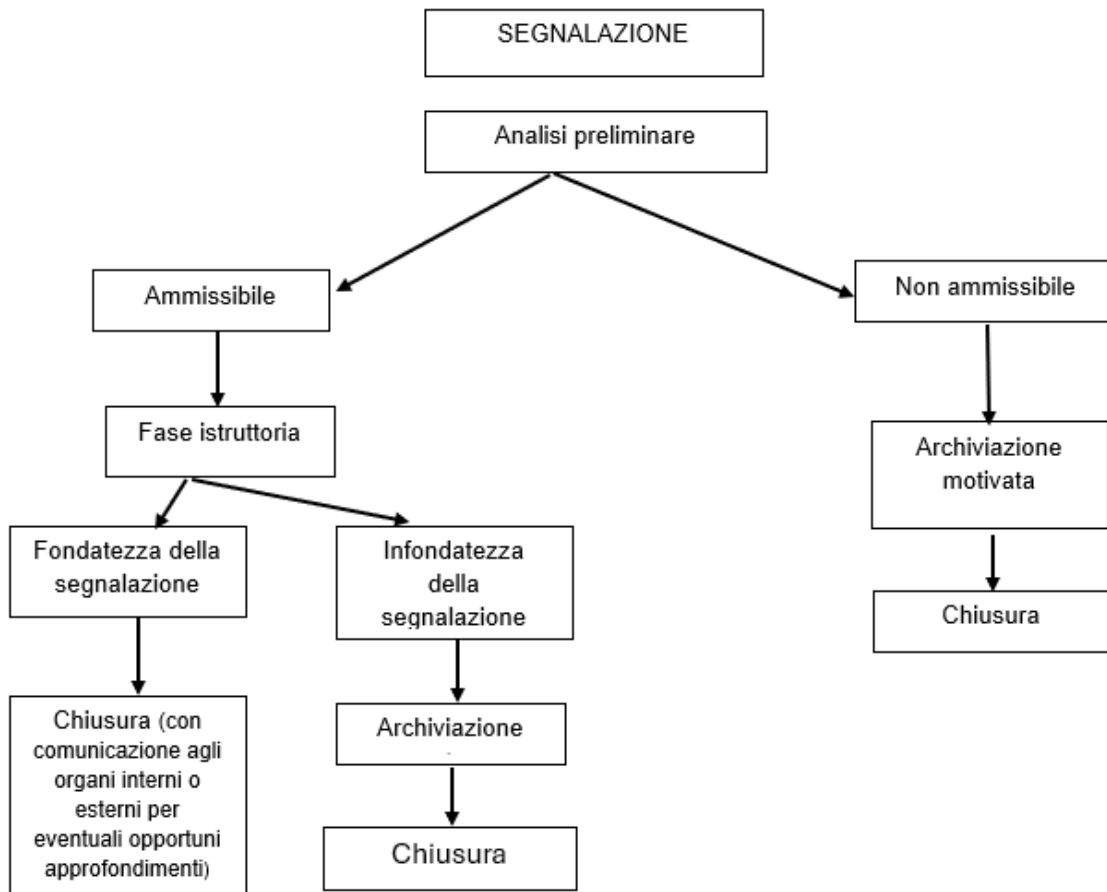
A seguito della ricevuta segnalazione, L' RPCT quale soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolge le seguenti attività:

- Entro 7 giorni (dalla data di ricezione della segnalazione) rilascia alla persona segnalante un avviso di avvenuto ricevimento della segnalazione;
- Richiede ulteriori integrazioni mantenendo interlocuzioni con il soggetto segnalante;
- Garantisce il diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- ha a disposizione 15 giorni per valutare l'ammissibilità valutando la sussistenza dei seguenti requisiti essenziali quali:
  - Il segnalante è tra i destinatari del whistleblowing;
  - Vi è l'interesse all'integrità dell'Ente;
  - La condotta segnalata rappresenta un illecito così come specificato in procedura.
- Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione l' RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulla condotta segnalata. Nello svolgimento dell'attività istruttoria possono essere richieste ulteriori informazioni al segnalante, può acquisire atti e documenti dell'Ente avendo sempre cura che non venga compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato;
- Fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- Se la segnalazione non risulta fondata, l'RPCT procederà con l'archiviazione, dando motivazione al segnalante;



## CONSIGLIO NOTARILE DI MANTOVA

- Per garantire la gestione e la tracciabilità delle attività svolte il RPCT assicura la conservazione della segnalazione e di tutta la correlata documentazione di supporto e, comunque, sino alla definizione dei procedimenti avviati avendo cura che i dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da altro dato.





## CONSIGLIO NOTARILE DI MANTOVA

Nel caso di temporanea indisponibilità dell'RPCT l'Ente ha nominato un sostituto RPCT che si farà carico, per il periodo di indisponibilità dell' RPCT, di tutto il processo di segnalazione e della successiva eventuale attività istruttoria per garantire la continuità del servizio di segnalazione. Qualora invece dovesse verificarsi una vacatio, il Consiglio Notarile provvederà ad individuare e nominare un nuovo RPCT.

### **10.2 Gestione del canale di segnalazione esterna**

Le segnalazioni che pervengono ad ANAC attraverso i canali predisposti ed illustrati nel paragrafo 7 .

La piattaforma ANAC costituisce un registro speciale che permette sia la protocollazione sia l'identificazione di ogni segnalazione ricevuta mediante l'attribuzione di un codice univoco progressivo di sedici caratteri alfanumerici (key code) generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma stessa. Tale strumento consente quindi, in modo informatizzato, la compilazione, l'invio e la ricezione del modulo di segnalazione nonché l'istruttoria e/o l'eventuale invio ad altre Autorità competenti.

A garanzia della massima riservatezza dell'identità del segnalante, ANAC prevede la figura del "custode delle identità" quale soggetto che, su esplicita e motivata richiesta del Dirigente dell' ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni dei whistleblowers (individuato con l'acronimo UWHIB) consente di accedere all'identità del segnalante. L'identità del segnalante non è nota al custode che, quindi, non è coinvolto nel trattamento dei dati personali presenti nella segnalazione.

In ogni caso, la piattaforma traccia le operazioni svolte dagli utenti ai fini dell'attribuzione delle responsabilità delle operazioni eseguite.

Sarà cura del segnalante compilare in modo chiaro, preciso e circostanziato le varie parti a completamento del modulo fornendo le informazioni richieste come obbligatorie e il maggior numero di informazioni facoltative.

La piattaforma consente di accedere al segnalante alla segnalazione fino ai 5 anni successivi alla data di chiusura del fascicolo da parte di ANAC. in questo arco temporale ANAC garantisce il mantenimento dei requisiti di riservatezza del segnalante, degli eventuali altri soggetti interessati e delle informazioni contenute nella segnalazione stessa. Al termine dei cinque anni, la segnalazione verrà cancellata.



## 11. LE TUTELE PER IL SEGNALANTE

Per il segnalante vengono previste le seguenti tutele:

- *Riservatezza (artt. 4 e 12 del d.lgs. 24/2023)*

L'identità della persona segnalante, compresa qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi anche indirettamente tale identità, non può essere rivelata senza il consenso espresso del *Whistleblower*, fatta eccezione per le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il RPCT, quale soggetto destinatario delle segnalazioni, garantisce la massima riservatezza anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.

La riservatezza, come chiarito dall' Anac, viene garantita:

- anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite dai soggetti del settore pubblico e privato e dalla stessa Anac in conformità al decreto legislativo n. 24/2023 o perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente al trattamento della stessa, a cui la segnalazione va trasmessa senza ritardo;
- con riferimento all'identità del segnalante e a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante;
- durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione e anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo. Il trattamento di tutti questi elementi va quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al segnalante ma anche degli altri soggetti la cui identità, in base al decreto legislativo n. 24/2023, deve rimanere riservata (il facilitatore, il segnalato, le altre persone menzionate nella segnalazione), qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata. Il rispetto dell'obbligo di riservatezza impone che essa sia garantita durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti. Inoltre, per espressa previsione normativa, la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e sgg., legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché



## CONSIGLIO NOTARILE DI MANTOVA

dagli artt. 5 e sgg., decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La tutela della riservatezza va assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare. Analogamente a quanto già previsto dalla precedente normativa, il decreto precisa, infatti, fino a quale momento nel procedimento penale, in quello dinanzi alla Corte dei conti e in quello disciplinare, debba essere garantita la riservatezza:

- nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 c.p.p. Tale disposizione prevede l’obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari “fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari” (il cui relativo avviso è previsto dall’art. 415-bis c.p.p.);
- nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti, invece, l’obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria. Dopodiché, l’identità del segnalante potrà essere disvelata dall’Autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso;
- nell’ambito del procedimento disciplinare, infine, l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Il decreto disciplina espressamente due casi in cui, per rivelare l’identità del segnalante, devono concorrere la previa comunicazione scritta delle ragioni alla base della rivelazione dei dati relativi alla sua identità e il previo consenso espresso del segnalante:

- la prima ipotesi ricorre laddove nell’ambito di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, l’identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l’addebito disciplinare. In tal caso, invero, un obbligo di comunicazione era già previsto dalla precedente normativa ai sensi della quale l’identità del segnalante poteva essere disvelata solo dietro consenso dello stesso. Il decreto legislativo n. 24/2023, oltre al previo consenso del segnalante, richiede anche di comunicare, sempre previamente, in forma scritta a quest’ultimo le motivazioni che conducono al disvelamento della sua identità;



## CONSIGLIO NOTARILE DI MANTOVA

– la seconda ipotesi ricorre, invece, nel caso in cui nelle procedure di segnalazione interna ed esterna, la rivelazione dell'identità del segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. Anche in questo caso, per disvelare l'identità del segnalante, è necessario acquisire previamente sia il consenso espresso dello stesso sia notificare allo stesso, in forma scritta, motivazioni alla base della necessità di disvelare la sua identità.

Con specifico riferimento alla divulgazione pubblica, la protezione della riservatezza non si applica nel caso in cui la persona segnalante abbia intenzionalmente rivelato la sua identità mediante, ad esempio, piattaforme web o social media. Lo stesso vale nel caso in cui il soggetto si rivolga direttamente ad un giornalista. In tal caso, infatti, restano ferme le norme sul segreto professionale dei giornalisti, con riferimento alla fonte della notizia. Nel caso in cui, invece, colui che effettua la divulgazione non riveli la propria identità (ad es. utilizzando uno pseudonimo o un nickname nel caso di social) tali divulgazioni sono equiparabili alle segnalazioni anonime. In quest'ottica è opportuno che le divulgazioni pubbliche "anonime" vengono estrapolate (ad esempio consultando mezzi di stampa o piattaforme web e social), registrate, catalogate e conservate da parte dell'ente che ne ha conoscenza, rendendo così possibile un richiamo ad esse da parte del segnalante che intenda disvelare la propria identità ed essere tutelato nel caso in cui subisca ritorsioni in ragione della divulgazione.

Inoltre, nell'ottica di estendere quanto più possibile il sistema delle tutele, ha riconosciuto che la riservatezza dell'identità vada garantita anche a soggetti diversi dal segnalante, ovvero:

- alla persona coinvolta, intesa quale persona menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente. A sostegno della persona segnalata, e del suo diritto di difesa, il citato decreto ha altresì riconosciuto che nelle procedure di segnalazione interna ed esterna, tale soggetto possa essere sentito o venga sentito, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti;
- al facilitatore che assiste il segnalante (sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza);
- alle persone implicate in quanto menzionate nella segnalazione o nella divulgazione pubblica (si pensi ad esempio a persone indicate come testimoni).



## CONSIGLIO NOTARILE DI MANTOVA

La ratio di tale scelta va individuata nell'esigenza di salvaguardare i diritti di soggetti che, per effetto della segnalazione, potrebbero subire danni alla loro reputazione o altre conseguenze negative ancor prima che venga dimostrata l'estraneità o meno degli stessi ai fatti segnalati. Il rischio non è infatti solo quello di creare un'impressione negativa sugli altri, bensì quello molto più concreto ed afflittivo di perdere affidabilità. Per completezza, occorre rilevare che il legislatore, nel prevedere la tutela della riservatezza nei procedimenti giudiziari, fa riferimento solo all'identità del segnalante e non anche ai soggetti sopra menzionati. Siffatta previsione risponde all'esigenza di consentire alle Autorità giudiziarie e contabili di procedere con le proprie indagini, avendo un quadro completo del fatto segnalato e acquisendo quante più informazioni possibili per pronunciarsi sul caso di specie. A tal fine, potrebbe rendersi necessario conoscere l'identità delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione.

La segnalazione è sottratta per legge all'accesso documentale e a quello civico generalizzato di cui agli artt. 22 e ss. Della L. 241/1990, in quanto rientrante tra le ipotesi di esclusione previste dall'art. 24, comma 1, lett. a), della medesima legge.

- *Divieto di ritorsioni (art. 17 del d.lgs. 24/2023)*

I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione ed è vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che abbia provocato o possa provocare alla persona segnalante un danno ingiusto.

Affinché possa applicarsi tale tutela sono necessari i seguenti presupposti:

- La segnalazione effettuata dal segnalante sia ragionevolmente fondata e che ragionevole convinzione circa la veridicità delle informazioni relative alla violazione;
- La violazione rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della normativa;
- È necessario che sussista un rapporto di consequenzialità tra la segnalazioni e le eventuali misure ritorsi subite da parte del segnalante.



## CONSIGLIO NOTARILE DI MANTOVA

Il decreto legislativo n. 24/2023 disciplina altresì le comunicazioni all'Anac delle ritorsioni che le persone segnalanti o coloro che hanno presentato una denuncia hanno subito a causa dell'iniziativa. Elemento di novità è che la nuova disciplina - oltre al segnalante o denunciante - include tra i soggetti che possono comunicare all'Anac presunte ritorsioni anche coloro che, avendo un legame qualificato con il predetto soggetto, abbiano subito ritorsioni in ragione di detta connessione.

Si tratta di:

- facilitatori;
- persone del medesimo contesto lavorativo;
- colleghi di lavoro;
- soggetti giuridici, nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciante, divulgatore pubblico;
- enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Si sottolinea che deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica, la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, denunciante o che effettua la divulgazione pubblica, affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione. I predetti soggetti possono effettuare tale comunicazione utilizzando la piattaforma informatica predisposta anche con tale funzionalità. È quindi necessario che il segnalante o il denunciante forniscano all'Anac elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.

La normativa in vigore prevede che le comunicazioni di ritorsioni siano trasmesse esclusivamente all'Anac per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile. È importante, quindi, che chi ha subito una ritorsione non trasmetta la comunicazione a soggetti diversi dall'Anac per non vanificare le tutele che il decreto legislativo n. 24/2023 garantisce, prima fra tutte, la riservatezza. Compito dell'Anac, è quello di accertare che la ritorsione sia conseguente alla segnalazione di illeciti e, in caso positivo, applicare la sanzione prevista dal legislatore.

È essenziale che vi sia una precedente segnalazione di illeciti, giacché è in relazione a tale segnalazione che va valutato l'intento ritorsivo del comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere.



## CONSIGLIO NOTARILE DI MANTOVA

Una volta che il segnalante o il denunciante provino di aver effettuato una segnalazione o una denuncia ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023 e di aver subito una ritorsione, l'onere della prova grava sulla persona che ha compiuto tale azione; spetta a chi ha adottato la misura l'onere di dimostrarne il carattere non ritorsivo.

Una volta accertata l'ammissibilità della comunicazione e verificato il rapporto di successione temporale tra la segnalazione/denuncia/divulgazione pubblica e la lamentata ritorsione, l'Autorità avvia il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'autore della suddetta entro novanta giorni dalla acquisizione della comunicazione, salve specifiche esigenze del procedimento, quali ad esempio la necessità di integrazione documentale e/o chiarimenti.

Il procedimento condotto dall'Anac si conclude con l'adozione di un provvedimento di archiviazione o, laddove sia accertata la "ritorsione", con un provvedimento sanzionatorio (da 10.000 a 50.000 euro) nei confronti del soggetto responsabile della medesima. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'Anac informa immediatamente il Dipartimento della Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza.

### **12. ALTRI SOGGETTI TUTELATI**

Il divieto di misure ritorsive e, in generale, tutte le misure di protezione (artt. 16-22 d.lgs. 24/2023) si applicano anche:

- ai facilitatori vale a dire coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;



## CONSIGLIO NOTARILE DI MANTOVA

- agli enti di proprietà della persona segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa oppure per cui tale persona presta la sua attività lavorativa.

### **13. LA RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER E LA PERDITA DELLE TUTELE**

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi dell'art. 2043 c.c. e del Codice Penale.

Inoltre, ai sensi dell'art 16 co. 3 del D.Lgs 24/2023, la tutela non è più garantita quando viene accertato, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

### **14. APPARATO SANZIONATORIO**

#### **14.1 Sanzioni disciplinari**

L'Ente segnala che sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare nonché nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso alla presente procedura, quali segnalazioni che si rivelino infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altro soggetto, nonché ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o intenzionale di strumentalizzare la presente procedura.

Ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 24/2023 vengono sanzionate anche le violazioni delle misure poste a tutela del segnalante, compresi tutti gli atti discriminatori adottati dall'Ente nei confronti del segnalante medesimo ovvero pressioni o discriminazioni volte ad influenzare l'istruttoria. Le sanzioni riguardano in modo specifico eventuali ritorsioni contro i soggetti segnalanti, violazione dell'obbligo di riservatezza, il boicottaggio a un tentativo di segnalazione, le mancate prese in carico di una segnalazione o un'insufficienza attività istruttoria. Possono essere inoltre sanzionabili gli abusi del



## CONSIGLIO NOTARILE DI MANTOVA

sistema di segnalazione, con eventuali sanzioni per il soggetto che calunnia o diffama a mezzo della procedura.

Le sanzioni comminate saranno proporzionate all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno anche giungere alla risoluzione del rapporto di lavoro o di consulenza, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti applicabili nonché delle normative del CCNL di riferimento.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo, come nulli sono il cambiamento di mansioni e ogni altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata in conseguenza della segnalazione.

Qualora il segnalante sia un dipendente dell'Ente che ritenga di aver subito una ritorsione per il fatto di aver presentato una segnalazione può darne notizie circostanziate di tale evento alle organizzazioni sindacali di riferimento, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro oppure all'Autorità Nazionale Anticorruzione seguendo la procedura proposta sul sito istituzionale dell'ANAC.

### **14.2 Sanzioni amministrative pecuniarie**

Fermo restando gli altri profili di responsabilità, ANAC, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 24/2023 applica a chiunque violi le misure di protezione del segnalante, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- Da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che:
  - sono state commesse ritorsioni;
  - quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla;
  - è stato violato l'obbligo di riservatezza (art. 12 del D.Lgs. 24/2023);
- Da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che:
  - non sono stati istituiti canali di segnalazione;
  - che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
  - l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 24/2023;



## CONSIGLIO NOTARILE DI MANTOVA

- quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e l'analisi delle segnalazioni ricevute;
- Da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 24/2023, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

### 15. PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA E FORMAZIONE DEL PERSONALE

La presente procedura è resa accessibile e disponibile:

- in tutti i luoghi di lavoro in cui ha accesso il personale dipendente;
- mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio Notarile di Mantova nella sezione "amministrazione trasparente" al link:  
<https://consiglionotarilemantova.it/amministrazione-trasparente/>;
- In fase di assunzione e in fase di uscita del personale dipendente.

L'Ente prevede inoltre formazione in materia di whistleblowing nel piano di formazione.

### 16. REVISIONE E AGGIORNAMENTO

La presente procedura sarà suscettibile di adeguamenti a seguito di modifiche legislative o di emanazione di nuove Linee Guida da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione o del Garante della Tutela dei Dati Personali.